



COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2011 -
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 9.04.2011.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Principi generali

TITOLO II: SALE GIOCHI

- Art. 4 - Adempimenti amministrativi
- Art. 5 - Requisiti
- Art. 6 - Svolgimento dell'attività

TITOLO III: NORME FINALI

- Art. 7 - Provvedimenti repressivi
- Art. 8 - Sanzioni
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Disposizioni di adeguamento automatico

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- **DPR. 160/2010**: il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- **SALA GIOCHI**: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati come attività esclusiva o prevalente all’intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- **GIOCHI LECITI**: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall’art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer;
- **AREE SEPARATE**: ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2007, si intendono per aree separate, specificamente dedicate, le aree opportunamente delimitate e segnalate anche mediante strutture di tipo mobile, risultanti da planimetria depositata presso l’ufficio comunale competente;
- **SORVEGLIABILITA’**: ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i.
- **LR 6/2010** “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”.
- **SCIA**: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto legge.
- **Sportello unico per le attività produttive**: unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell’art. 19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e s.m.i., nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l’apertura, il

trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti;

2. Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- a) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in due distinti locali, anche comunicanti, ma dotati di due distinti ingressi;
- b) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 68 – comma 4 – lettera a), della L.R. 6/2010 (“...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione...”) e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;
- c) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo dei giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar similari (art. 2, comma 1) o ristoranti e similari (art. 2, comma 2).

3. E' consentito ai circoli privati ed alle associazioni culturali legalmente costituiti e dotati di apposita autorizzazione, normativamente previsto, aprire sale giochi al servizio e nell'esclusivo interesse dei propri soci. Il titolare o legale rappresentante del circolo o dell'associazione deve presentare la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) esercitate su area pubblica;
- b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- d) non esercitate in forma di impresa.

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti normativamente previsti;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato;

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

4. Per l'avvio dell'attività occorre presentare la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune secondo le modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 160/2010 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., delle norme del presente

regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Igiene nonché delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purchè il rappresentante sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la presentazione della SCIA.

TITOLO II SALE GIOCO

Art. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi e il subingresso, sono soggetti alla presentazione di SCIA ad efficacia immediata da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, tenendo presenti i seguenti criteri:

- a) nel territorio comunale è possibile presentare n. 1 (una) SCIA per sala giochi ogni 2500 residenti al momento della presentazione della stessa SCIA;
- b) nelle frazioni e Località altrimenti denominate, è possibile presentare n. 1 (una) SCIA fermo restando che il surrichiamato rapporto di n. 1 autorizzazioni ogni 2500 abitanti costituisce un limite insuperabile con riferimento all'intero territorio;

2. La SCIA deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- d) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- g) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- h) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico – sanitaria e di prevenzione incendi;
- i) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- j) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di cui alla precedente lettera i);

- k) planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica;
 - l) previsione di impatto acustico degli apparecchi o congegni automatici rilasciato dal Tecnico abilitato;
3. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, il subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, deve presentare S.C.I.A. per variazioni allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.
4. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a S.C.I.A. .

Art. 5 - REQUISITI

1. In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di intrattenimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere ubicati al piano terreno;
 - b) essere direttamente prospicienti la strada;
 - c) avere una superficie minima di 50 metri quadrati, calcolata al netto delle zone di servizio;
 - d) avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
 - e) essere conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - f) essere dotati di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine;
 - g) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;
 - h) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme, rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi;
 - i) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992. e s.m.i., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940 ed ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. i);
 - j) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;
 - k) disponibilità di parcheggio pari al 200% della superficie del locale al netto dei servizi igienici e degli eventuali locali accessori e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal vigente P.R.G./P.G.T. per le aree/zone commerciali. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro un raggio di 150 metri) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio o l'eventuale monetizzazione della parte eccedente rispetto allo standard di P.R.G./P.G.T. per le aree/zone commerciali. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali.
2. Alle sale gioco con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 250 mq ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita;
3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:
- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- f) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree;
2. E' fatto obbligo, altresì, di non consentire l'accesso all'interno della sala giochi e l'utilizzo dei giochi ai minori di anni 14 non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;
3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco;
4. L'orario di apertura delle sale giochi viene equiparato a quello degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e quindi assoggettato ad apposita ordinanza del Sindaco;
5. Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile;
6. Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso;
7. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti.
8. E' obbligatoria la presenza del gestore o suo delegato che controlli l'osservanza delle vigenti normative e quanto stabilito dal presente Regolamento;

TITOLO III NORME FINALI

Art. 7 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
 - b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione della denuncia inizio attività;

- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
 - d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento.
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 8 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro;
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal DPR 160/2010.

Art. 10 - DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.